



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 24 febbraio 2023 da Antonella Bertocchi con il quale è stato proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

rilevato che la domanda, non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio del Gestore della Crisi (Collegio dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Laura Dal Prà, Elena Ceserani, Pietro Mancini) e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI;

dato atto che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione indicata all'art. 75 CCI; tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

rilevato che non paiono ricorrere, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI; osservato che la proposta di concordato è stata presentata da una debitrice che intende proseguire l'attività professionale, come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che pone a disposizione dei creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale ed una quota di proprietà di un immobile;

tenuto conto che – a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale – la ricorrente ha presentato una proposta subordinata e, in particolare, ha chiesto: 1) in via principale di dichiarare aperta la procedura sulla base della proposta originaria (che esclude dal piano il mutuo sull'abitazione ~~44-1/2023~~, in regolare ammortamento); 2) in subordine, di dichiarare aperta la procedura sulla base del piano contenuto nella memoria integrativa (che include tutte le



obbligazioni, incluse quelle relative al mutuo sull'abitazione principale, con estensione della durata del piano al 2029);

ritenuto che la proposta presentata in via principale non possa essere ritenuta ammissibile, in quanto l'art. 75, III comma, CCI, come l'analoga previsione contenuta all'art. 8, comma I-quater, l. 3/2012, consente, nel caso di prosecuzione dell'attività aziendale, di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa, mentre manca ogni riferimento alla casa di abitazione; rilevato che, pur tenendo conto della libertà di contenuto del piano, non pare potersi riconoscere l'estensione invocata dalla ricorrente con la prima domanda, poiché la stessa si porrebbe in conflitto con il principio di concorsualità proprio anche delle procedure di sovraindebitamento; solo una deroga esplicita, come quella contenuta all'art. 67, V comma, CCI in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può suffragare la scelta di contravvenire al principio di concorsualità;

ritenuto quindi che possa essere disposta l'apertura della procedura, sottoponendo al voto dei creditori solo la domanda proposta in via subordinata, oggetto di specifica relazione particolareggiata integrativa da parte di Gestori della Crisi;

tenuto conto che la ricorrente ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari; osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 78, II comma, CCI) – può, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché di sequestri conservativi e di acquisto di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78, II comma, lett. d);

ritenuto che, come richiesto dalla ricorrente, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva;

rilevato che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice ex art. 78, V comma, CCI, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori;

osservato che la norma citata introduce una clausola generale, richiedendo l'autorizzazione per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

dato atto che – eventuali istanze dirette ad ottenere, nelle more del giudizio di omologazione, l'autorizzazione ex art. 78, V comma, CCI – dovranno essere accompagnate da specifica relazione e parere dei Gestori della Crisi;



ritenuto che non sussistano le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma IIbis, CCI;
visto l'art. 78 CCI;

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la procedura di concordato minore di Bertocchi Antonella, C.F. BRTNNL67T70A944X, ~~77070A944X~~;
2. Dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta, la memoria contenente la domanda subordinata, la relazione particolareggiata dell'OCC (inclusa l'integrazione) ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. Dispone che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dalla ricorrente in via subordinata e le eventuali contestazioni;
 - l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata in via subordinata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, III comma, CCI);
4. Dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino a quando il provvedimento di omologa non diventi definitivo;
5. Dispone che l'OCC – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
 - a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;



- c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni);
6. Si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
 7. Dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione al bene del quale è prevista la cessione;
 8. Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Bologna, 22 maggio 2023

Il Giudice

Antonella Rimondini

